

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

REGIONE-EMILIA-ROMAGNA

ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

I COMMISSIONE PERMANENTE  
"BILANCIO, AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

- 114 -** Progetto di legge d'iniziativa Giunta recante: "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia". Procedura speciale art. 13 bis L.R. 8 luglio 1996, n. 24. (Delibera di Giunta n. 51 del 26 01 15)

*Publicato sul Supplemento speciale del Bollettino ufficiale n. 12 del 10/02/2015*

*Relatrice consigliera Ottavia Soncini  
Relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi*

**Testo n. 1/2015 licenziato nella seduta del 24 febbraio 2015 con il titolo:**

**"ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI BUSANA, COLLAGNA, LIGONCHIO E RAMISETO  
NELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA"**

**RELAZIONE DELLA CONSIGLIERA  
OTTAVIA SONCINI  
RELATRICE DELLA COMMISSIONE**

Il presente progetto di legge è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 51 del 26 gennaio 2015, con la quale la Giunta stessa ha dato corso alla procedura speciale prevista dall'articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 1996, volta a consentire ai progetti di legge di fusione decaduti per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, di riattivare un nuovo procedimento legislativo di fusione, facendo salvi gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento.

A causa dello scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, avvenuto a luglio 2014, è infatti decaduto, tra gli altri, il progetto di legge d'iniziativa della precedente Giunta regionale recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia" iscritto all'ordine del giorno generale della precedente Assemblea legislativa con ogg. n. 4919 della scorsa legislatura.

In estrema sintesi, si ricorda che nella precedente legislatura:

- dopo la redazione del documento di analisi di fattibilità volta ad intraprendere il percorso di fusione e lo svolgimento di diversi incontri preliminari e quindici pubbliche assemblee tenute dagli amministratori con la popolazione, il 31 ottobre 2013 i Consigli comunali interessati avevano inviato alla Regione formale istanza (prot. PG/2013/0271200 del 04/11/2013) con la quale avevano chiesto alla Giunta regionale di esercitare l'iniziativa legislativa per la loro fusione, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996;
- la Giunta regionale, aderendo a tale istanza, aveva approvato, con deliberazione n. 2060 del 23 dicembre 2013, il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia";
- il progetto di legge regionale era stato sottoposto in data 18 dicembre 2013 alla Commissione I "Bilancio, Affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali che aveva espresso parere favorevole all'unanimità;
- il Presidente dell'Assemblea legislativa aveva provveduto, il 9 gennaio 2014, ad inviare la richiesta di parere alla competente Provincia di Reggio Emilia (ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996), la quale aveva espresso parere positivo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 del 11 marzo 2014 (acquisita in data 14 marzo 2014);
- il progetto di legge regionale era stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa (oggetto 4919) ed assegnato, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 24 del 1996, alla competente Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali", che si era riunita nella seduta del 13 gennaio 2014 per la nomina dei relatori, nella seduta del 18 marzo 2014 per la sostituzione del relatore di maggioranza, nella seduta del 16 giugno 2014 per l'audizione dei Sindaci e, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2014, nel corso della quale la Commissione stessa aveva espresso parere favorevole agli articoli e agli emendamenti presentati al progetto di legge e aveva conferito il mandato, all'unanimità, al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate.

---

PROGETTI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO  
ATTI E RELAZIONI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

---

- Per lo scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa, su richiesta dei Sindaci dei Comuni interessati (acquisita con PG.2014.0262763 del 15/07/2014) con legge regionale 18 luglio 2014, n. 17 era stata approvata la procedura speciale per la presentazione di un nuovo progetto di legge di fusione.

In attuazione del comma 2 del citato articolo 13 bis, la Giunta regionale insediatasi a seguito delle elezioni regionali del 23 novembre 2014, dopo avere acquisito l'assenso dei Sindaci dei Comuni interessati alla ripresa del procedimento legislativo di fusione (acquisito con prot. PG/2015/0036669 del 22/01/2015), ha approvato il nuovo progetto di legge di fusione, prendendo a base il testo dell'omologo progetto di legge di fusione nella versione più avanzata deliberata dai competenti organi della preesistente Assemblea legislativa.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 13 bis, sono fatti salvi tutti gli atti propedeutici già acquisiti al procedimento e in particolare:

- l'istanza (acquisita con Prot. PG/2013/0271200 del 04/11/2013) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 per l'iniziativa legislativa per l'istituzione di nuovo Comune a seguito di fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali: n. 26 del 26 ottobre 2013 del Comune di Busana; n. 33 del 28 ottobre 2013 del Comune di Collagna; n. 49 del 30 ottobre 2013 del Comune di Ligonchio; n. 36 del 28 ottobre 2013 del Comune di Ramiseto;
- la deliberazione n. 2060 del 23 dicembre 2013 con la quale la precedente Giunta regionale, aderendo all'istanza assunta dai quattro Comuni interessati, aveva approvato il progetto di legge recante "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia";
- il parere favorevole all'unanimità sul progetto di legge regionale espresso in data 18 dicembre 2013 dalla Commissione I "Bilancio, Affari generali e istituzionali" del Consiglio delle Autonomie Locali;
- il parere positivo espresso dalla Provincia di Reggio Emilia con deliberazione del Consiglio provinciale n. 24 dell'11 marzo 2014 (acquisita in data 14 marzo 2014);
- le successive deliberazioni dei Consigli comunali (tutte approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei comuni) n. 6 del 27 marzo 2014 del Comune di Collagna, n. 15 del 31 marzo 2014 del Comune di Ligonchio (entrambe acquisite agli atti, unitamente alla istanza di integrazione, con prot. PG.2014.0197862 del 09/05/2014), n.10 del 22 marzo 2014 del Comune di Ramiseto acquisita agli atti con prot. PG.2014.0219746 del 27/05/2014) e n. 16 del 28 marzo 2014 del Comune di Busana (acquisita agli atti con prot. PG.2014.0223797 del 30/05/2014), aventi ad oggetto l'integrazione delle proposte di denominazioni del nuovo Comune;
- l'attività già svolta in seno alla competente Commissione assembleare "Bilancio, Affari generali ed istituzionali", sostanziatasi in numerose sedute (compresa quella del 16 giugno 2014 durante la quale si è svolta l'audizione dei Sindaci) e culminata in quella del 7 luglio

2014, nel corso della quale la Commissione stessa aveva espresso parere favorevole agli articoli e agli emendamenti presentati al progetto di legge e aveva conferito il mandato, all'unanimità, al relatore per la presentazione in Aula della proposta di deliberazione dell'Assemblea legislativa sull'indizione del referendum delle popolazioni interessate.

Il nuovo progetto di legge è stato iscritto all'ordine del giorno generale dell'Assemblea legislativa ed assegnato alla Commissione competente il 9 febbraio 2015. La Commissione, nel rispetto dei termini fissati dal comma 3 dell'articolo 13 bis, si è riunita nella seduta del 24 febbraio 2015, al fine di nominare i relatori ed esaminare il progetto di legge, nonché la proposta di delibera di indizione del referendum da parte dell'Assemblea legislativa.

Il nuovo testo del progetto di legge ripropone il contenuto di quello approvato dalla Commissione assembleare nella precedente legislatura, introducendo le modifiche tecniche di aggiornamento, che si sono rese necessarie per differire la decorrenza della fusione al 1° gennaio 2016.

In primo luogo la Commissione, considerato che l'iniziativa legislativa in questione non rientra tra le ipotesi contemplate all'articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 24 del 1996, per le quali l'indizione del referendum consultivo è obbligatoria, ha valutato, ai fini di proporre all'Assemblea l'eventuale indizione ai sensi del comma 1 bis dello stesso articolo, l'iniziativa di fusione meritevole di essere proseguita, anche alla luce del parere espresso dai Sindaci dei Comuni interessati che hanno confermato l'assenso all'avvio del nuovo procedimento di fusione (assenso acquisito con prot. PG/2015/0036669 del 22 gennaio 2015). Se si vuol dar corso alla fusione, l'espletamento del referendum consultivo, come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, è da ritenersi obbligatorio, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione che prevede espressamente che, prima di approvare una legge regionale di modifica delle circoscrizioni comunali, debbano essere "sentite le popolazioni interessate".

Nel caso specifico, la finalità perseguita dai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto è apparsa alla Commissione meritevole di approvazione. I quattro Comuni, tra loro contigui, infatti, già corroborati da una esperienza associativa proficua e accomunati da forti affinità demografiche, sociali, economiche ed istituzionali, hanno ritenuto che la fusione possa rappresentare per loro una reale opportunità per continuare ad assicurare ai cittadini servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, per realizzare opere necessarie al territorio, per ridurre le spese strutturali e per consentire una complessiva semplificazione dell'organizzazione politica e burocratica. In particolare, la Commissione ha ritenuto decisivo ai fini della prosecuzione dell'iter la convinta determinazione dei Sindaci.

Il territorio interessato dal processo di fusione avrà una estensione di circa 257,24 chilometri quadrati con una popolazione complessiva, secondo i dati aggiornati (rispetto all'originario progetto di legge) al 1° gennaio 2014 di 4.348 abitanti e una densità abitativa media di circa 17 abitanti per chilometro quadrato.

Valutata favorevolmente l'ipotesi di fusione prospettata, la Commissione ha quindi proceduto al puntuale esame dell'articolato.

Nell'aprile 2014 è intervenuta l'approvazione della legge n. 56 del 2014 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", che all'articolo 1, comma 116 e seguenti contiene numerose disposizioni concernenti la fusione di Comuni. L'articolato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea legislativa non contiene norme in contrasto con le novità legislative sopravvenute, che anzi vengono in gran parte espressamente confermate dalle nuove norme statali.

Il progetto di legge si compone di sette articoli: art. 1 "Istituzione di nuovo Comune mediante fusione"; art. 2 "Partecipazione e municipi"; art. 3 "Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali"; art. 4 "Norme di salvaguardia"; art. 5 "Contributi regionali"; art. 6 "Norma finanziaria"; art. 7 "Disposizioni transitorie".

L'**articolo 1** è composto da cinque commi. Il **comma 1** prevede l'istituzione del nuovo Comune nella Provincia di Reggio Emilia, mediante fusione dei quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016. La scelta della data di decorrenza del 1° gennaio consente di semplificare l'adozione di una serie di atti, soprattutto di natura economico finanziaria, e permette di programmare le prime elezioni del nuovo Comune in coincidenza con la tornata elettorale amministrativa generale del 2016, riducendo al minimo il lasso di tempo in cui il nuovo Comune dovrà essere retto da un organo straordinario. Il **comma 2** dà atto del fatto che la denominazione del nuovo Comune sarà definita a seguito del referendum consultivo, che deve obbligatoriamente essere indetto, ai sensi dell'articolo 133, comma 2 della Costituzione, anche per modificare le denominazioni dei Comuni. Al riguardo, la denominazione rimessa a quesito referendario sarà scelta nell'ambito della rosa di possibili denominazioni presentata nell'istanza originaria dei Comuni (Ventasso, Nassetta, Crinale Reggiano, Crinale dell'Alto Appennino Reggiano, Alto Appennino Reggiano, Nassetta e Valle dei Cavalieri), integrata con due ulteriori nomi (Vallisneri e Due Valli), individuati con successive deliberazioni dei Consigli comunali (tutte approvate con i medesimi quorum previsti per le deliberazioni contenenti le originarie istanze dei comuni) n. 6 del 27 marzo 2014 del Comune di Collagna, n. 15 del 31 marzo 2014 del Comune di Ligonchio (entrambe acquisite agli atti, unitamente alla istanza di integrazione, con prot. PG.2014.0197862 del 09/05/2014), n. 10 del 22 marzo 2014 del Comune di Ramiseto acquisita agli atti con prot. PG.2014.0219746 del 27/05/2014) e n. 16 del 28 marzo 2014 del Comune di Busana (acquisita agli atti con prot. PG.2014.0223797 del 30/05/2014). Il **comma 3** precisa che il territorio del nuovo Comune è costituito dal territorio dei Comuni d'origine. Esso si posiziona geograficamente al confine tra la Provincia di Reggio nell'Emilia a cui appartiene, quella di Parma e la Regione Toscana, confina con i Comuni di Monchio delle Corti e Palanzano della Provincia di Parma, Vetto, Castelnuovo Ne' Monti e Villa Minozzo della Provincia di Reggio nell'Emilia ed i Comuni di Comano e Fivizzano della Provincia di Massa Carrara e Sillano della Provincia di Lucca della Regione Toscana. In data 01/07/2014 (NP.2014.0008346) è pervenuta, dalla competente struttura tecnica regionale, la conferma della regolarità tecnica della documentazione cartografica relativa ai confini del nuovo Comune. Il **comma 4** dispone l'estinzione, dal 1° gennaio 2016, dell'Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, attualmente composta dai quattro Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto. Il **comma 5** rinvia all'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013 n. 1 (relativa alla istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione su cittadini, enti pubblici ed

imprese precisando che lo stesso risulterà composto, oltre che dai funzionari regionali anche da funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, anche da funzionari di altre amministrazioni.

L'**articolo 2** contiene norme di natura ricognitiva declinate in due commi, nei quali, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si ribadisce che lo Statuto del nuovo Comune può prevedere che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi, nonché l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Il **comma 2** precisa altresì che agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali nei limiti previsti dalla legge statale, competente in materia in via esclusiva.

L'**articolo 3** contiene una serie di norme volte a regolare la successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali. Il **comma 1** prevede il generale subentro del nuovo Comune nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano ed ai Comuni d'origine, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 a cui fanno seguito le norme sul trasferimento al nuovo Comune dei beni demaniali e patrimoniali (**comma 2**) e sul trasferimento del personale dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano e dei preesistenti Comuni al Comune di nuova istituzione (**comma 3**). Il **comma 4** dispone la vigenza degli strumenti urbanistici dei preesistenti Comuni con riferimento agli ambiti territoriali d'origine dei Comuni che li hanno approvati, sino a quando non vi provvederà il Comune di nuova istituzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 della legge regionale n. 24 del 1996. Il **comma 5** dispone l'applicazione dei regolamenti comunali negli ambiti territoriali dei rispettivi Comuni di origine, fino all'esecutività dei regolamenti del nuovo Comune. Tale comma precisa, altresì, che i regolamenti dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse discipline adottate dal nuovo Comune a seguito di revoche dei conferimenti all'Unione.

L'**articolo 4** si compone di due commi e contiene norme di salvaguardia che si giustificano in ragione del fatto che i Comuni interessati dal processo di fusione sono tutti comuni totalmente montani. Il **comma 1** stabilisce una generale norma di salvaguardia che garantisce il permanere, in capo ai territori montani, dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statale e regionali. Infatti, gli interi territori dei preesistenti Comuni risultano individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004. Il **comma 2** chiarisce che l'esercizio, nel territorio del Comune di nuova istituzione, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, compete, ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 all'Unione montana dei comuni dell'Appennino reggiano, costituita in coincidenza con l'ambito territoriale ottimale delimitato, ai sensi della legge regionale medesima, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 2013. Così dispone, circa l'esercizio delle funzioni montane, l'articolo 2 del decreto n. 116 del 19 giugno 2013 del Presidente della Giunta regionale di estinzione della Comunità montana dell'Appennino reggiano.

L'**articolo 5** dispone la concessione dei contributi regionali nel rispetto ed in parziale aggiornamento dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10, precisando, al **comma 1**, che i criteri di quantificazione sono dati dalla popolazione e dal territorio complessivi, dal numero dei Comuni e dal volume complessivo delle spese correnti. Sulla base di tali criteri, come specificati nell'ambito del programma di riordino territoriale ai sensi del citato articolo 16, il **comma 2** definisce la quantificazione del contributo ordinario, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, fissandolo in 247.500 euro all'anno. Oltre al contributo ordinario è previsto anche un contributo straordinario in conto capitale, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, della durata di tre anni e pari a 200.000 euro all'anno, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge regionale n. 10 del 2008 (**comma 3**). Il **comma 4** conferma per il nuovo Comune, per i dieci anni successivi alla sua costituzione, priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, come già previsto dall'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008 e lo equipara ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale. Tale previsione intende non privare il Comune di nuova istituzione, che nasce da una Unione di Comuni, della possibilità di accedere a contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni; la fusione infatti realizza al massimo grado l'intercomunalità, assai più di quanto non possa conseguirsi attraverso altri modelli associativi. Il **comma 5** impegna altresì la Regione, ove compatibile con le norme in vigore, a supportare il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno previsti dall'intero articolo 5.

L'**articolo 6** definisce le modalità attraverso le quali si provvederà a fornire copertura finanziaria alle norme relative alla concessione dei contributi regionali per il nuovo Comune, attraverso specifici accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede di approvare nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Infine, l'**articolo 7** contiene disposizioni volte a regolare la fase transitoria, dall'istituzione del nuovo Comune fino alla prima elezione dei relativi organi, nella tornata elettorale del 2016. Il **comma 1** prevede che i Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulino proposte e adottino provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi. Il **comma 2** istituisce un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con il Commissario governativo e fornire ausilio allo stesso nella fase istitutiva del nuovo Comune. Il **comma 3** stabilisce che, in via transitoria, alla data di istituzione del nuovo comune, gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei comuni preesistenti alla fusione decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel comune di maggiore dimensione demografica. Il **comma 4** precisa che, in conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge

n. 56 del 2014, ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai comuni estinti. Il **comma 5** contiene una norma relativa alla *prorogatio* dei consiglieri comunali e dei rappresentanti dei Comuni estinti in seno agli enti di secondo grado, stabilendo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 122 della legge n. 56 del 2014, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti, conformemente all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e che i rappresentanti del Comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

La Commissione, valutato favorevolmente il suddetto percorso di fusione, ha quindi ritenuto opportuno dare ulteriore corso all'iter legislativo proponendo all'Assemblea legislativa di proseguire nella procedura deliberando, prima di dar corso alla definitiva decisione sulla legge di fusione, l'indizione della consultazione della popolazione interessata tramite referendum consultivo ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale n. 24 del 1996. Scopo principale di tale consultazione è rappresentare al legislatore regionale, prima che decida definitivamente nel merito, qual è la volontà delle popolazioni interessate.

In merito al referendum consultivo per la fusione di comuni, si precisa che la disciplina della legge regionale n. 24 del 1996, ai fini della validità della consultazione, non richiede né quorum deliberativo né quorum partecipativo (l'articolo 12, comma 9, come modificato dall'articolo 36 della legge regionale n. 21 del 2011, precisa espressamente che il referendum consultivo è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato).

Dall'articolo 12, comma 1 della stessa legge regionale n. 24 del 1996 si deduce che la deliberazione dell'Assemblea legislativa, nella quale si sostanzia la decisione di indire il referendum consultivo, deve contenere due definizioni essenziali:

- a) il quesito da sottoporre agli elettori;
- b) l'ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare.

In merito alla lettera a), si sottopone alla valutazione dell'Assemblea legislativa la definizione nei seguenti termini dei due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

1. Volete voi che i Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto nella Provincia di Reggio Emilia siano unificati in un unico Comune mediante fusione?
2. Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?
  - a) Ventasso;
  - b) Nassetta;
  - c) Crinale Reggiano;
  - d) Crinale dell'Alto Appennino Reggiano;
  - e) Alto Appennino Reggiano;
  - f) Nassetta e Valle dei Cavalieri;
  - g) Vallisneri;
  - h) Due Valli".



In merito alla lettera b), ovvero alla definizione dell'ambito territoriale con conseguente individuazione della popolazione concretamente interessata alla fusione, si rileva che l'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 1996 al comma 2, lettera a) prevede che, ai fini della consultazione prevista dall'articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati", e al comma 2 bis prevede che "Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197".

La Commissione ha dunque dato mandato alla relatrice del progetto di legge regionale di proporre all'Assemblea legislativa di adottare la deliberazione di indizione del referendum del tenore di quella allegata alla presente relazione.

**Art. 1**

## Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), è istituito, nella Provincia di Reggio Emilia, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, a decorrere dal 1° gennaio 2016.
2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato .....
3. Il territorio del nuovo Comune è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto come risultante dall'allegata cartografia.
4. Alla data del 1° gennaio 2016 l'Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano è estinta.
5. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del nuovo Comune e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

**Art. 2**

## Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune deve prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del nuovo Comune può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

**Art. 3**

## Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono all'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano nonché ai

preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quelli dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di nuova istituzione.

3. Il personale dell'estinta Unione di Comuni Alto Appennino Reggiano, nonché quello dei preesistenti Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell'articolo 2112 del Codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di nuova istituzione.

5. Fino all'esecutività dei regolamenti del nuovo Comune continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione Alto Appennino Reggiano per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi al nuovo Comune, fino a eventuali diverse discipline adottate dal nuovo Comune.

#### **Art. 4**

##### Norme di salvaguardia

1. L'istituzione del nuovo Comune non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), il nuovo Comune è definito montano, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della suddetta legge e accede ai benefici di legge in relazione alla totalità della popolazione e della superficie.

2. L'esercizio, nel territorio del Comune di nuova istituzione, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico compete, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), all'Unione, istituita in coincidenza dell'ambito territoriale ottimale delimitato dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale medesima.

#### **Art. 5**

##### Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.
2. La Regione eroga al Comune di nuova istituzione un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 247.500,00 euro all'anno.
3. Al Comune di nuova istituzione viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 200.000,00 euro all'anno.
4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il nuovo Comune:
  - a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;
  - b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.
5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il nuovo Comune anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

#### **Art. 6**

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, per gli esercizi finanziari 2015 e 2016, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata:
  - a) con riferimento al comma 2, dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016;
  - b) con riferimento al comma 3, dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo 86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese di investimento" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014- 2016.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2016, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 della presente legge, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

### **Art. 7**

#### Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2015, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del nuovo Comune dal 1° gennaio 2016, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito, senza costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale, un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2016.

3. In via transitoria, alla data di istituzione del nuovo Comune, gli organi di revisione contabile dell'Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano nonché quelli dei Comuni preesistenti decadono e, fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica, alla data dell'estinzione, nel Comune di maggiore dimensione demografica.

4. In conformità all'articolo 1, comma 125, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel Comune di nuova istituzione, per stabilire il limite degli stanziamenti dell'anno precedente si fa riferimento alla sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci definitivamente approvati dai Comuni estinti.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 56 del 2014, in conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali cessati per effetto dell'estinzione dei Comuni d'origine, continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I rappresentanti dei Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.